



# COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 85 del 02-12-2025**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI SULL'APPLICABILITÀ RETROATTIVA DELLA SANZIONE PER OMESSO VERSAMENTO DEL 25 PER CENTO INTRODotta DAL D.LGS. 87/2024, IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR REI DETTATO DALL'ART. 3, COMMA 3 D.LGS. 472/1997**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **due** del mese di **dicembre** alle ore **14:15**, nella Sala delle adunanze.

All'appello risultano i Signori:

<b>Miloscio Domenico</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>PappadÀ Felice</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>Ferrando Lucia</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>Maggio Rosaria</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>Gullì Giovanna</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>

**Totale Presenti 4, Assenti 1**

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Pagano Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Miloscio Domenico - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

### **PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 02-12-2025

Il Responsabile del Servizio

F.to FELICE PAPPADA'

### **PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 02-12-2025

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Antonietta D'Alessandro

### **PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Ai sensi del Regolamento per la disciplina dei controlli interni (art. 3 D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012) approvato dal comune di Pozzolo Formigaro con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10.01.2013, in ordine alla legittimità, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 02-12-2025

Il Segretario Comunale

F.to Salvatore Pagano

**OGGETTO: DISPOSIZIONI SULL'APPLICABILITÀ RETROATTIVA DELLA SANZIONE PER OMESSO VERSAMENTO DEL 25 PER CENTO INTRODotta DAL D.LGS. 87/2024, IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR REI DETTATO DALL'ART. 3, COMMA 3 D.LGS. 472/1997**

ILLUSTRA l'oggetto il Segretario Comunale Dott. Salvatore Pagano

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO** l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), in merito alle competenze della Giunta Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 (cd. Decreto Sanzioni), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024 n. 150, che reca modifiche al sistema sanzionatorio tributario, in attuazione dell'art. 20 L. 9 agosto 2023 n. 111 (cd. Legge Delega);

**RITENUTO** opportuno definire i termini di applicazione delle sanzioni, a fronte delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024, ai fini di disciplinare lo svolgimento dell'attività di accertamento che l'Ufficio Tributi dovrà effettuare entro la fine del 2024, in attesa dell'approvazione del bilancio

2025 del Comune e delle relative modifiche regolamentari, in cui potranno confluire i provvedimenti adottati con la presente delibera;

**VISTO**, in particolare, l'art. 20 L. 111/2023, il quale prevedeva che – nell'esercizio della delega – il Governo avrebbe dovuto osservare i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all'I.V.A., agli altri tributi indiretti, nonché ai tributi degli Enti Locali, disponendo in particolare per le sanzioni amministrative l'obiettivo di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei;

**VISTO** il nuovo testo dell'art. 13, comma 1 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. l) D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, il quale ha stabilito che per l'omesso versamento dell'imposta, in tutto o parte, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa in misura pari al 25 per cento dell'importo non versato, in luogo della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato prevista dalla precedente formulazione;

**VISTO** l'art. 5 D.Lgs. 87/2024, con cui è stato stabilito che le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 dello stesso Decreto, per tali intendendosi tutte le modifiche apportate ai D.Lgs. 471/1997 e 472/1997, nonché le revisioni delle sanzioni in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi e gli altri tributi indiretti, comprensivo del sistema sanzionatorio tributario degli enti locali, si applicano alle sole «violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024»;

**CONSIDERATO** che la disposizione dell'art. 5 D.Lgs. 87/2024 si pone in palese contrasto con il principio generale del *favor rei* dettato dall'art. 3, comma 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, in base al quale «se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo»;

**VISTA** la nota dell'IFEL del 2 settembre 2024, in cui si è sostenuto che la disposizione dettata dall'art. 5 D.Lgs. 87/2024 costituirebbe una deroga espressa al cd. principio del *favor rei*, in ragione della necessità di garantire copertura finanziaria alle modifiche – che sono in generale più favorevoli al contribuente – in ossequio al principio costituzionale del pareggio di bilancio sancito dall'art. 81 Costituzione;

**CONSIDERATO** che l'art. 5 D.Lgs. 87/2024 non ha in realtà apportato alcuna deroga espressa al principio del *favor rei*, anche alla luce della natura procedurale delle norme dettate dal D.Lgs. 87/2024;

**CONSIDERATO** che l'art. 3, comma 3 D.Lgs. 472/1997, nel momento in cui ha introdotto nel nostro sistema sanzionatorio il principio generale del *favor rei*, ha in realtà posto in essere una specifica deroga alla disposizione dettata dall'art. 3, comma 1 L. 212/2000 (*Efficacia temporale delle norme tributarie*), in base alla quale «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo» e, «relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono»;

**PRESO ATTO** che la nuova sanzione per omesso o parziale versamento nella misura del 25 per cento dell'importo non versato risulta più favorevole al contribuente rispetto alla sanzione pari al 30 per cento prevista dalla precedente formulazione della normativa sanzionatoria, per cui la sua mancata applicazione ai rapporti tributari pendenti potrebbe determinare la proposizione di contenziosi da parte dei contribuenti destinatari di atti impositivi contenente la precedente sanzione;

**RITENUTO** che le modifiche apportate all'art. 13 D.Lgs. 471/1997 dall'art. 2, comma 1, lett. l) D.Lgs. 87/2024 possano essere applicate dal Comune nell'esercizio della potestà regolamentare generale attribuita dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

**DATO ATTO** che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 costituisce la norma attuativa dei principi regolanti l'autonomia impositiva degli Enti territoriali di cui al titolo V della Costituzione, che, nel disciplinare il potere regolamentare dei Comuni in relazione alle proprie entrate, anche tributarie, ha permesso a questi ultimi di derogare, per espressa previsione di legge, alla normativa di rango ordinario introdotta dallo stesso Legislatore in materia di tributi locali, con facoltà di precisare ulteriormente gli adempimenti procedurali connessi all'attuazione del tributo, incontrando esclusivamente tre limiti positivi, disciplinati espressamente dalla norma e costituiti dall'impossibilità di individuare e definire:

- le fattispecie imponibili, in ossequio al principio di riserva di legge in materia tributaria, sancito dall'art. 23 della Costituzione, in base al quale nuovi tributi, anche se di spettanza degli Enti locali, possono essere istituiti soltanto con legge dello Stato;
- i soggetti passivi dei singoli tributi;
- l'aliquota massima dei singoli tributi;

**PRESO ATTO** che, nel rispetto dei limiti sopra indicati, l'art. 52 D.Lgs. 446/1997 ha introdotto un notevole ampliamento del potere regolamentare attribuito agli Enti locali, che trova conferma nella stessa formula di chiusura contenuta nell'ultimo capoverso del primo comma della disposizione, nel quale si statuisce che i regolamenti devono operare *«nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»* ed appunto che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti»*;

**RITENUTO** che il fatto che il Legislatore abbia stabilito in negativo che le disposizioni di leggi vigenti si applicano soltanto per quanto non regolamentato dall'Ente locale, comporta che, con tale disposizione, il Legislatore abbia voluto attribuire prevalenza alle previsioni regolamentari (fonti secondarie) rispetto alle norme di legge (fonti primarie), introducendo una sostanziale *inversione delle fonti del diritto*, a fronte della quale il Regolamento comunale, in virtù della disposizione sopra richiamata, diviene fonte primaria del rapporto giuridico tra Amministrazione e contribuente, sovrapponendosi all'eventuale difforme disciplina legislativa, mentre la legge statale assume la funzione di diritto comune di regolazione, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, degli aspetti sui quali il singolo Comune non sia intervenuto con una propria specifica disciplina

**DATO ATTO** che, dalle considerazioni sopra espresse si desume quindi che l'Ente locale è titolare di una facoltà, e non già di un obbligo, di adottare propri regolamenti in materia di entrate e che, qualora l'Amministrazione non dovesse decidere di esercitare tale facoltà, la sola conseguenza logica sarebbe quella di rimettere la disciplina della fattispecie concreta alla legge ordinaria, mentre – nel caso di esercizio della potestà regolamentare – l'Ente locale potrà introdurre disposizioni anche diverse da quanto previsto dal Legislatore statale, con l'unico limite di non poter travalicare le tre esclusioni espressamente sancite dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e di dover introdurre delle disposizioni che comportino la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, tra cui rientra anche la definizione di modalità applicative delle sanzioni che non determinino contestazioni da parte dei destinatari degli atti impositivi emessi dal Comune;

**RITENUTO** pertanto – al fine di evitare l’instaurazione di eventuali contenziosi in sede tributaria, nonché nell’ottica di un approccio quanto più possibile collaborativo con i contribuenti, evitando possibili conflittualità – di dare applicazione al principio del *favor rei* anche con riferimento alle violazioni di omesso, parziale e tardivo versamento poste in essere in data precedente al 1° settembre 2024, disponendo che anche in relazione a tali violazioni si renda irrogabile la sanzione del 25 per cento dell’imposta dovuta, in luogo di quella del 30 per cento precedentemente prevista;

**VISTA** la sentenza della Corte di Cassazione del 25 giugno 2025 n. 17113, nella quale è stato previsto che *«l’applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da una espressa previsione normativa, e in particolar modo all’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024, secondo cui la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. La scelta del legislatore di derogare espressamente al generale principio di retroattività della legge più favorevole non appare in contrasto con i principi costituzionali, né con quelli di diritto dell’Unione europea (Cass., Sez. V, 19 gennaio 2025, n. 1274)»*

**RITENUTO** in ogni caso opportuno confermare l’applicabilità retroattiva della sanzione per omesso versamento nell’importo del 25 per cento, in attesa del recepimento delle relative disposizioni nell’ambito del Regolamento Generale delle Entrate dell’Ente, nel momento in cui sarà stato approvato il Decreto Legislativo di riforma del fisco locale, attuativo della L. 111/2023, approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 maggio 2025 e sottoposto alla verifica del Parlamento nel mese di luglio 2025;

**VISTA**, in tal senso, la bozza di tale Decreto Legislativo contenente le modifiche alle entrate locali che i Comuni dovranno recepire nei propri regolamenti, per disciplinare la propria attività di verifica fiscale, nella quale è stata prevista l’introduzione di una specifica disposizione normativa, in base alla quale *«ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Ciascuna regione e ciascun ente locale possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente»*;

**RITENUTO**, sotto questo profilo, che la prima forma di definizione agevolata delle sanzioni irrogabili nell’ambito delle procedure di accertamento sia appunto costituita dalla decisione di dare applicazione al principio del *favor rei* anche con riferimento alle violazioni di omesso, parziale e tardivo versamento poste in essere in data precedente al 1° settembre 2024, disponendo che anche in relazione a tali violazioni si renda irrogabile la sanzione del 25 per cento dell’imposta dovuta, in luogo di quella del 30 per cento precedentemente prevista, anche in deroga a quanto statuito nella sentenza della Corte di Cassazione del 25 giugno 2025 n. 17113 sopra richiamata, al fine di evitare l’instaurazione di eventuali contenziosi in sede tributaria, nonché nell’ottica di un approccio quanto più possibile collaborativo con i contribuenti, evitando possibili conflittualità;

**DATO ATTO** che la nuova sanzione per omesso versamento dovrà essere coordinata con i termini di esecuzione del ravvedimento operoso in materia di tributi locali, previsto dall’art. 13 D.Lgs. 18

dicembre 1997 n. 472, così come modificato dall'art. 3 D.Lgs. 87/2024, nonché con l'istituto del contraddittorio preventivo, previsto, a decorrere dal 30 aprile 2024, dal nuovo art. 6bis L. 27 luglio 2000 n. 212, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Segretario Comunale in merito alla legittimità della proposta di deliberazione;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

- **di richiamare** le premesse, come sopra riportate, per fare parte integrante e sostanziale della presente delibera;

- **di dare indicazione** all'Ufficio Tributi di applicare la sanzione amministrativa per omesso, parziale e tardivo versamento dell'imposta nella misura del 25 per cento dell'importo non versato, in attuazione del nuovo art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, così come modificato dall'art. 2 D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, in attesa del recepimento delle disposizioni approvate con la presente deliberazione nell'ambito del Regolamento Comunale sul Sistema Sanzionatorio;

- **di stabilire** che l'Ufficio Tributi dovrà quindi applicare, per tutti gli atti impositivi che dovranno essere notificati in relazione alle annualità d'imposta per cui non sia ancora decorso il termine decadenziale di cui all'art. 1, comma 161 L. 296/2006, anche ove relativi a violazioni poste in essere prima del 1° settembre 2024, la sanzione per omesso, parziale e tardivo versamento quantificandola nell'importo del 25 per cento dell'imposta dovuta, in attuazione del principio del cd. *favor rei*, dettato dall'art. 3, comma 3 D.Lgs. 472/1997, in conformità alla disposizione contenuta nella bozza del Decreto Legislativo contenente le modifiche alle entrate locali che i Comuni dovranno recepire nei propri regolamenti, per disciplinare la propria attività di verifica fiscale, nella quale è stata prevista l'introduzione di una specifica disposizione normativa, in base alla quale *«ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Ciascuna regione e ciascun ente locale possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente»*;

- **di dare atto**, sotto questo profilo, che la prima forma di definizione agevolata delle sanzioni irrogabili nell'ambito delle procedure di accertamento sia appunto costituita dalla decisione di dare applicazione al principio del *favor rei* anche con riferimento alle violazioni di omesso, parziale e tardivo versamento poste in essere in data precedente al 1° settembre 2024, disponendo che anche in relazione a tali violazioni si renda irrogabile la sanzione del 25 per cento dell'imposta dovuta, in luogo di quella del 30 per cento precedentemente prevista, anche in deroga a quanto statuito nella sentenza della Corte di Cassazione del 25 giugno 2025 n. 17113 sopra richiamata, al fine di evitare

l'instaurazione di eventuali contenziosi in sede tributaria, nonché nell'ottica di un approccio quanto più possibile collaborativo con i contribuenti, evitando possibili conflittualità;

- **di stabilire** che tale riduzione della sanzione per omesso versamento dovrà essere coordinata con l'istituto del ravvedimento operoso in materia di tributi locali, come previsto dall'art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, così come modificato dall'art. 3 D.Lgs. 87/2024, nonché con l'istituto del contraddittorio preventivo, previsto, a decorrere dal 30 aprile 2024, dal nuovo art. 6*bis* L. 27 luglio 2000 n. 212, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219;

- **di demandare** agli Uffici competenti l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'introduzione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione;

- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013;

- **di dichiarare**, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione e sempre con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile *ex art.* 134, co. 4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco  
F.to Dott. Miloscio Domenico

IL Segretario Comunale  
F.to Pagano Salvatore

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni 821

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n.69, per 15 giorni consecutivi dal 04-12-2025 al 19-12-2025 ai sensi dell'art.124 comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Pozzolo Formigaro, 04-12-2025

IL Segretario Comunale  
F.to Pagano Salvatore

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione **Diventerà Esecutiva** il giorno 14-12-2025 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134 comma 3° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Pozzolo Formigaro, 04-12-2025

IL Segretario Comunale  
F.to Salvatore Pagano

---

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Pozzolo Formigaro, 04-12-2025

IL Segretario Comunale  
( Pagano Salvatore)